



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

### **REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE PER AUTOVETTURA**

#### **ART. 5 LEGGE 15 GENNAIO 1992 N. 21**

Integrato con le modifiche a seguito provvedimento O.RE.CO.

#### CAPO 1

#### SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOVETTURA

##### ART. 1

##### Definizione del servizio

Il servizio di autonoleggio con conducente è il servizio che provvede al trasporto individuale o di gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

Il servizio è effettuato a richiesta dall'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

##### ART. 2

##### Disciplina del servizio

Il servizio è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alla disciplina prevista dalle norme comunitarie, Statali e regionali in materia, con particolare riferimento alla Legge 15 gennaio 1992 n. 21 e alla Legge Regionale 15.04.95 n. 20.

##### ART. 3

##### Autorizzazione all'esercizio e figure giuridiche di gestione

1. L'esercizio del servizio di noleggio con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
2. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di una sola autovettura.
3. Ai sensi di quanto disposto dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, articolo 7, comma 1, i titolari di autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio possono:



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

- 2 -

- a. essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane previsto dall'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443;
  - b. associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
  - c. associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
  - d. essere imprenditori in tutte le forme previste dal codice civile.
4. Nei casi di cui al comma 3, punti b) e c) è consentito conferire l'autorizzazione alla cooperativa od al consorzio. In caso di decadenza od esclusione dai predetti organismi, il noleggiatore è reintegrato nella titolarità dell'autorizzazione con effetto immediato. In caso di recesso, si applica quanto disposto dall'articolo 7, comma 3, della L.21/92.

### ART. 4

#### Condizioni di esercizio

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente e della licenza per l'esercizio del servizio taxi, anche se rilasciate da Comuni diversi. E' vietato altresì il cumulo di autorizzazioni per servizio da noleggio con licenze per servizio taxi anche alle cooperative ed alle altre forme di gestione associate del servizio.
2. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti allo scopo di certificarne l'impiego in servizio da noleggio.
3. Il servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso la sede del vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione e tempo e/o viaggio. Lo stazionamento dei mezzi avviene all'interno delle rimesse.
4. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo dipendente o da un collaboratore familiare, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, della L. 21/92.
5. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'Ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autenticata all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

- 3 -

### ART. 5

#### Numero delle autorizzazioni e albo degli autonoleggiatori

1. Ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. a) della L. 21/92, il Consiglio Comunale è competente a stabilire il numero delle autorizzazioni nel numero massimo assentito dalla Provincia di Milano ex art. 7 L.R. 20/95;
2. E' istituito presso l'Amministrazione Comunale l'albo degli autonoleggiatori con l'indicazione del preciso recapito telefonico e ubicazione dell'autorimessa;
3. L'Amministrazione Comunale nei limiti delle disposizioni di legge, provvederà a dare diffusione dell'elenco degli autonoleggiatori al fine di agevolare i cittadini che necessitano di tale servizio.

#### **Articolo 6**

##### **Commissione comunale**

*1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della Legge N. 21/92, è istituita, presso l'Area Attività Produttive, la Commissione comunale la quale ha il compito di formulare pareri non vincolanti su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio di taxi con autovettura, del servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, sull'applicazione ed interpretazione del presente Regolamento e del Regolamento taxi nonché, più in generale, su ogni altra questione relativa ai servizi che l'A.C. intenda sottoporle. Essa svolge un ruolo propositivo e d'impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune.*

#### **Articolo 6 bis**

##### **Composizione e funzionamento della Commissione comunale**

*1. La Commissione comunale di cui al precedente articolo, unica per i servizi di noleggio da rimessa con conducente e per il servizio taxi, è così composta:*

- dal Dirigente dell'Area Attività Produttive o suo delegato, che assume le funzioni di Presidente;
- dal Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
- due rappresentanti designati delle Organizzazioni di Categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale;



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

- due rappresentanti designati delle Organizzazioni di Categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale;

- due rappresentanti delle Associazioni degli utenti e dei consumatori;

Svolge la funzione di segretario un funzionario della U.O. Commercio designato dal Dirigente dell'Area Attività Produttive.

2. I membri della Commissione, nominati con Deliberazione di Giunta Comunale, rimangono in carica con durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

3. Per ciascun componente esterno all'Amministrazione Comunale, viene contestualmente nominato un membro supplente che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.

4. Il componente della Commissione esterno all'A.C. che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade automaticamente dall'incarico. Lo sostituisce, quale membro effettivo, il rappresentante suo supplente.

5. La Commissione si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta se ne presenti la necessità o di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. Le riunioni della Commissione sono valide se interviene almeno la metà dei componenti, compreso il Presidente.

7. La Commissione decide a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

## CAPO II

### La professione di noleggiatore

#### Art. 7

#### Requisiti e vincoli per l'esercizio della professione di noleggiatore

1. L'esercizio della professione di noleggiatore è consentito ai cittadini italiani ed equiparati, iscritti al "Ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea" - sezione autoveicoli della provincia di Milano, di cui all'art. 9 della L.R. 20/95. Si accede al ruolo mediante il possesso dei requisiti di cui all'art. 10 commi 2 e 5 della L.R. 20/95, nonché per i soggetti non iscrivibili di diritto di cui all'art. 11 mediante il superamento dell'esame per l'accertamento della professionalità di cui all'art. 15 della L.R. 20/95.
2. Il certificato d'iscrizione al ruolo provinciale deve essere tenuto a bordo del veicolo e, su richiesta esibito agli organi di vigilanza.



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

3. Per poter conseguire l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente è obbligatoria la disponibilità nel territorio comunale di una rimessa, presso la quale i veicoli sostano o sono a disposizione dell'utenza.

### Capo III

#### L'autorizzazione all'esercizio

#### ART. 8

#### Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli a soggetti che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing del veicolo.

- 5 -

2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione, nonchè su un organo di stampa a diffusione provinciale.

#### ART. 9

#### Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
  - a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
  - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
  - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
  - d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
  - e. indicazione del termine di chiusura delle operazioni istruttorie da parte dell'amministrazione comunale;
  - f. schema di domanda per la partecipazione al concorso contenente la dichiarazione di capacità tecnico/economica relativamente alla acquisizione o disponibilità del veicolo.



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

### ART. 10

#### Titoli oggetto di valutazione

1. Ai sensi dell'art. 8 comma 4 della L. 21/92 ai fini del rilascio delle autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio costituisce titolo preferenziale l'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, ovvero essere stato dipendente di un'impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo;
2. In caso di più soggetti in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 1 è formulata la seguente graduatoria:  
punti 2 per ogni semestre, fino ad un massimo di otto semestri;

- 6 -

3. Qualora i concorrenti non fossero in possesso dei requisiti di cui al comma 1 oppure a parità di punteggio la graduatoria è formulata tenendo conto:
  - \* Laurea o diploma di maturità: punti 1.
  - \* Conoscenza di una lingua straniera comprovata da titolo di studio specifico per corsi non inferiori a due anni: punti 2.
  - \* Stato civile (*coniugato con prole*) punti 2.
  - \* Iscrizione alle liste di collocamento al lavoro punti 1 (l'iscrizione deve essere antecedente alla data del bando);
4. In presenza di due o più candidati con il medesimo punteggio l'autorizzazione viene assegnata al più anziano d'età. Quando anche l'età non rappresenti un utile elemento discriminatorio si fa riferimento alla data ed eventualmente all'ora di presentazione della domanda di ammissione al concorso.

### ART. 11

#### Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il Dirigente, approvata la graduatoria di merito predisposta dalla Commissione Consultiva Comunale, assegna il titolo.
2. Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento per l'esercizio della professione di noleggiatore.



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

3. All'assegnatario dell'autorizzazione è vietato lo svolgimento di qualsiasi attività incompatibile con quella di noleggiatore. Le attività incompatibili sono tutte quelle che impediscono la presenza ed il regolare svolgimento del servizio di autonoleggio da parte del titolare, nelle ore di servizio. E' in ogni caso incompatibile altra attività lavorativa subordinata alla dipendenza di terzi.
4. La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di 1 anno. I posti che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

- 7 -

### ART. 12

#### Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione d'esercizio ha validità a condizione che venga sottoposta ogni anno a vidimazione presso il competente ufficio comunale secondo modalità definite dal Dirigente con proprio atto. La vidimazione è condizionata alla verifica sulla permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per l'esercizio della professione di noleggiatore.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi e dal presente Regolamento.

### ART. 13

#### Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
  - a) essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
  - b) aver compiuto sessant'anni;
  - c) essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infor



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

tunio o per ritiro definitivo della patente di guida.

2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore di uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare in possesso dei requisiti di cui all'articolo 10 della legge regionale n. 20/95. In caso di mancato accordo tra gli eredi sull'indicazione del nuovo titolare, l'autorizzazione può essere trasferita ad un soggetto terzo nel termine perentorio di due anni. Qualora il trasferimento non riesca a perfezionarsi nell'arco del biennio, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso;

- 8 -

3. Il Responsabile del servizio dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a) il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;
  - b) la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
  - c) il cessionario o l'erede devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisizione di una nuova autorizzazione per trasferimento.

### CAPO IV

#### L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

#### ART. 14

#### Caratteristiche delle autovetture

---

20021 Bollate (MI) via Garibaldi, 2





# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

1. Il servizio è esercitato con autovetture aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale tenuto conto di quanto disposto dagli art. 85 D. L.gs. n. 285/92 e 244 D.P.R. n. 495/92.

### ART. 15

#### Riconoscibilità delle vetture

Le autovetture in servizio devono essere contraddistinte da un contrassegno, sul quale deve essere riportato il numero della licenza, di targa e lo stemma comunale.

Il contrassegno sarà collocato in modo visibile a mezzo di apposita targa o autoadesivo.

- 9 -

### ART. 16

#### Operatività del servizio

Il servizio opera senza limiti territoriali e la prestazione del servizio non è obbligatoria.

### ART. 17

#### Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio, superiore a due giorni consecutivi, è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.

### ART. 18

#### Acquisizione della corsa

1. Il servizio di noleggio con conducente è offerto presso la rimessa o sede del vettore.



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

2. Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza per qualunque destinazione all'interno del territorio e previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale o comprensoriale, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 4 della L. n. 21/92.
3. Al noleggiatore è vietata l'acquisizione di traffico mediante sosta su spazi ed aree pubbliche.
4. In deroga al comma precedente i veicoli adibiti al servizio di noleggio con conducente sono autorizzati a stazionare sulle seguenti aree pubbliche:
  - a) Stazione F.N.M. di Bollate Centro;
  - b) Stazione F.N.M. di Bollate Nord;
  - c) Ospedale di via Piave;
  - d) Cimiteri di Cassina Nuova e Bollate;
  - e) Nelle frazioni Baranzate, Ospiate e Cascina del Sole, nelle aree del mercato, negli spazi da identificarsi da parte del competente Comando della Polizia Municipale.

- 10 -

5. La facoltà di stazionamento di cui al comma precedente decadrà automaticamente nell'eventualità dell'attivazione del servizio taxi nel territorio comunale.

### ART. 19

#### Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore ha l'obbligo di:
  - a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
  - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
  - c) presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
  - d) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
  - e) consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
  - f) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
  - g) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al contachilometri;
  - h) rilasciare al cliente la ricevuta o l'eventuale scontrino attestante il prezzo del



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

trasporto;

- i) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.

2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta dal committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- d) chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa chilometrica contrattata;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza del veicolo;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la modalità dei portatori di handicap.

- 11 -

### ART. 20

#### Comportamento degli utenti

1. Agli utenti del servizio da noleggio è fatto divieto di:

- a) fumare in vettura;
- b) gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
- c) pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
- d) pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

### ART. 21

#### Collaborazione alla guida

1. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè regolarmente iscritti al ruolo di cui all'articolo 9.

### ART. 22



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

### Interruzione del trasporto

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

### ART. 23

### Trasporto di soggetti con ridotte capacità motorie

1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

- 12 -

2. Il trasporto delle sedie a ruote e di altri supporti necessari alla mobilità dei suddetti soggetti è effettuato gratuitamente.

### ART. 24

#### Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti minimi e massimi stabiliti dal Consiglio Comunale su proposta della Commissione di cui all'articolo 6 e tenuto conto delle indicazioni di cui al D.M. 20.04.93.

### ART. 25

#### Contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio sono dotati di contachilometri generale e parziale.
2. I guasti al contachilometri devono essere immediatamente riparati e, nel caso la riparazione non possa essere eseguita prima della corsa, del guasto devono essere informati il cliente ed il competente ufficio comunale.

### ART. 26

#### Locazione temporanea ed eccezionale di vetture impiegate in servizio di noleggio con conducente

1. Il Comandante della Polizia Municipale autorizza la locazione temporanea ed eccezionale di vetture immatricolate in servizio di noleggio con conducente per la sostituzione di vetture guaste o che hanno subito incidenti. La locazione è soggetta alle seguenti condizioni:
  - a) la locazione è consentita solo tra ditte autorizzate all'esercizio del noleggio con conducente operanti nel Comune;
  - b) la vettura locata e quella sostituita appartengono entrambe al contingente definito dal Comune ai sensi dell'articolo 5;
  - c) il periodo della locazione non può eccedere il tempo necessario per la riparazione e comunque i trenta giorni nell'arco dell'anno;



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

- 13 -

- d) l'autorizzazione alla locazione deve contenere sia il numero di targa del veicolo guasto che di quello locato e deve essere conservata a bordo di quest'ultimo.

### CAPO V

#### Vigilanza sul servizio

#### ART. 27

#### Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è demandata alla Polizia Municipale ed agli uffici ed agenti di polizia di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

#### ART. 28

#### Idoneità dei mezzi al servizio

1. La Polizia Municipale dispone annualmente e tutte le volte che ne ravvisa la necessità, verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta Comunale.
2. La Polizia Municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.
3. La vidimazione annuale dell'autorizzazione di cui all'articolo 14 comma 1, è rilasciata previo nulla osta della Polizia Municipale e consente la presentazione del veicolo alle operazioni di immatricolazione o di revisione ai fini della sicurezza.
4. Le procedure di cui ai commi 1), 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.
5. E' fatto obbligo di sottoporre ogni sei mesi le autovetture adibite al servizio al controllo dei gas di scarico previsto dall'art. 5 L.R. 16.12.91 n. 36 secondo le modalità ivi descritte.



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni  
U. O. Commercio

- 14 -

### ART. 29

#### Sanzioni

1. La Polizia Municipale applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 100.000= ad un massimo di £. 1.000.000= per le seguenti violazioni:
  - a) violazione dell'articolo 4, comma 2, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
  - b) violazione dell'articolo 15, comma 1, relativa al mancato rispetto delle norme sulla riconoscibilità delle autovetture;
  - c) violazione dell'art. 7 comma 2 per la mancanza a bordo del mezzo del certificato di iscrizione a ruolo;
  - d) violazione dell'art. 12 comma 1 per la mancata vidimazione annuale dell'autorizzazione;
  - e) violazione dell'art. 17 comma 2, per la mancata comunicazione della sospensione del servizio nel termine ivi previsto;
  - f) violazione degli obblighi di cui all'art. 19, comma 1 punti d) g) h) i) e comma 2 punti da a) ad f);
  - g) mancata segnalazione dei guasti al contachilometri prevista all'art. 25 comma 2;
2. Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.
3. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 della L.R. 20/95, comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal Sindaco sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma della L. 21/92 (art. 6 del presente Regolamento).
4. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del terzo comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata con provvedimento del Dirigente.



# Città di Bollate

## Provincia di Milano

Area Attività Produttive Problemi del Lavoro  
e Partecipazioni

U. O. Commercio

- 15 -

5. Le suddette sanzioni si applicano anche per le infrazioni commesse dai conducenti, alle dipendenze dei titolari, quando esse derivano da mancata o carente sorveglianza di questi ultimi.

### ART. 30

#### Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni di cui al Capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e in particolare di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni e dalla legge regionale n. 90 del 05.12.1983 così come modificato dalla L.R. 04.06.1984 n. 27.